

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1959

Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, spetta ai Prefetti provvedere — sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) — in merito alle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali (di capacità non superiore ai 200 metri cubi), di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti.

Per quanto attiene, in particolare, all'impianto ed alla gestione di depositi per usi privati, agricoli o industriali, la legge 28 maggio 1959, n. 401 — che non richiede più il parere delle Camere di commercio, industria e agricoltura — ha confermato la competenza sopra richiamata.

L'iter burocratico nella fattispecie non si esaurisce, tuttavia, nell'espletamento delle pratiche sopra citate.

Infatti, a sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 — convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 — anche chi intenda impiantare un deposito per uso privato, agricolo o industriale, deve farne preventiva denuncia — almeno 30 giorni prima dell'attivazione del deposito stesso — all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Alla denuncia deve essere allegata copia del provvedimento di concessione, ed è pertanto ovvio che la denuncia stessa può essere presentata soltanto dopo aver ottenuto il provvedimento citato.

E' evidente che l'espletamento delle formalità stabilite dalle norme richiamate richiede il decorso di un notevole periodo di tempo che, di norma, non è inferiore ai 3-4 mesi; tale si-

tuazione è inconciliabile con le esigenze connaturate all'esercizio di determinate attività, quale, ad esempio, quella inerente alla ricerca degli idrocarburi.

E' infatti noto che presso ogni impianto di perforazione deve essere collocato un deposito di gasolio agevolato — della capacità di circa 40 metri cubi — allo scopo di assicurare un continuo flusso di carburante al motore che fornisce la forza motrice necessaria per il funzionamento dell'impianto stesso. Tali serbatoi, considerata la loro particolare funzione, debbono ovviamente seguire i movimenti dell'impianto cui sono destinati.

In tema di perforazioni petrolifere non è possibile stabilire più di una ubicazione per volta; non è consentito, in altri termini, prefissare molto tempo prima il luogo in cui la sonda verrà spostata ad ultimata perforazione.

Ciò è da mettersi in relazione anche al fatto che molto spesso la scelta del punto in cui deve essere eseguita la nuova perforazione è subordinata al risultato tecnico del pozzo precedente.

Poichè il tempo occorrente per portare a termine la perforazione di un pozzo varia, mediamente, da 20 a 60 giorni, è chiaro che tale termine è inferiore a quello necessario per il rinnovo delle pratiche amministrative richieste per l'impianto del deposito — che, si ripete, deve essere spostato in conseguenza del trasferimento della sonda — e per l'attivazione del medesimo.

E' evidente che un siffatto stato di cose costituisce un grave e dannoso ostacolo al normale svolgimento dell'attività lavorativa delle società petrolifere che si dedicano alla ricerca degli idrocarburi; attività che, per contro, deve essere, ove possibile, agevolata, essendo a tutti nota l'urgente necessità di procurare al nostro Paese la maggiore disponibilità di idrocarburi anche allo scopo di soddisfare nel modo più economico — ed autonomo — la sempre crescente domanda di fonti di energia.

Il presente disegno di legge si propone, appunto, di eliminare gli inconvenienti sopra segnalati, modificando, limitatamente all'ipotesi di impianto e di attivazione di depositi

da collocarsi presso le sonde, le procedure previste nelle norme sopra richiamate, allo scopo di consentire agli organi operativi delle società petrolifere di ottemperare tempestivamente, e senza intralcio per lo svolgimento della normale attività lavorativa, alle formalità inerenti all'ottenimento della concessione, nonchè a quelle relative alla presentazione della denuncia.

Le nuove disposizioni sono contenute in due articoli.

L'articolo 1 riguarda la domanda di concessione; l'articolo 2, invece, concerne la denuncia da inoltrare all'U.T.I.F.

Una prima modifica (articolo 1 comma primo) consiste nell'investire della competenza a rilasciare la concessione il Prefetto della provincia in cui la società richiedente ha la sua sede legale. Ciò renderà più agevole lo svolgimento delle pratiche, in considerazione della possibilità, per le società interessate, di stabilire rapidi contatti con l'autorità cui spetta provvedere in merito all'istanza.

Sempre all'articolo 1, comma secondo, è previsto che la concessione debba essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 5 e che durante il tempo di validità della concessione il deposito cui essa si riferisce possa liberamente seguire nei suoi necessari spostamenti l'impianto di perforazione al quale è annesso. Dello spostamento del deposito dovrà essere data notizia al Prefetto che ha rilasciato la concessione.

La idoneità delle disposizioni sopra riportate a perseguire il fine — indicato nelle premesse — che il presente disegno di legge si propone di raggiungere, sembra evidente; è altresì fuori dubbio che esse non si discostano dalla « ratio legis » delle vigenti norme in materia che tendono a prevenire ed a reprimere le frodi nel settore degli olii minerali pur adeguandosi ad una situazione obiettiva che merita, per le ragioni precisate, tutta la possibile considerazione.

Tali valutazioni sono applicabili anche con riferimento alla procedura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 1, secondo la quale, su domanda motivata della società interessata, e quando non vi ostino particolari mo-

tivi, il Prefetto deve consentire con permesso provvisorio, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, l'impianto dei depositi in oggetto.

La disposizione suddetta — è ovvio — non tende soltanto allo scopo di agevolare l'impianto dei depositi in oggetto con riferimento al tempo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle nuove norme, ma altresì — e principalmente — a quello di fornire in via permanente alle società petrolifere, in caso di urgenza, la possibilità di dare inizio con rapidità alle perforazioni.

La norma, in particolare, non richiede — contrariamente a quanto previsto nell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, numero 401 — che le domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi debbano essere munite del previo parere del Comando del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco.

La innovazione proposta ha la sua ragione di essere nel fatto che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente « Norme di polizia delle miniere e delle cave », riguardano anche il settore petrolifero, e prescrivono limiti ed accorgimenti — il cui rispetto e la cui applicazione vengono accertati da frequenti ispezioni da parte dei funzionari del Corpo delle miniere — a salvaguardia delle persone e delle cose che, direttamente o indirettamente, potrebbero subire un danno in dipendenza dell'attività di ricerca.

Infatti, gli articoli 62 e 63 della predetta legge dettano precise disposizioni riguardanti le distanze minime che debbono intercorrere tra il punto in cui viene ubicato l'impianto di perforazione e le strade, le abitazioni, le ferrovie, i corsi d'acqua eccetera; gli articoli 73 e 74, inoltre, prevedono nor-

me, altrettanto precise e rigorose, in merito al funzionamento dei motori annessi agli impianti di perforazione e con riferimento al collocamento dei serbatoi destinati a contenere il carburante necessario al funzionamento dei motori suddetti.

In base alle considerazioni ed ai rilievi che precedono, ed anche al fine di evitare possibili conflitti di competenza, si è ritenuto opportuno proporre la innovazione considerata; l'espletamento della procedura in oggetto risulterà meno complesso e, quindi, più rapido, senza che possa derivarne alcun pregiudizio alla incolumità delle persone e delle cose.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 2 riduce, sempre per il raggiungimento dei noti fini, a giorni 5 il termine di giorni 30 previsto nel comma secondo dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1957, n. 474, già richiamato nelle premesse.

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 del disegno di legge, dettano, con riferimento alla procedura attinente alla denuncia da effettuarsi all'U.T.I.F., disposizioni il cui fine è quello di adeguare la procedura alle ipotesi previste, rispettivamente, nei commi secondo e terzo del precedente articolo 1: infatti, il comma secondo prevede che, in caso di spostamento dell'impianto di perforazione, debba essere ripetuta all'U.T.I.F. la denuncia di attivazione del deposito nella nuova località; il comma terzo dispone che nella ipotesi di rilascio del permesso provvisorio, la denuncia debba essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal suo rilascio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi, provvede il Prefetto della provincia in cui ha la sede legale la società richiedente, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La concessione è rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validità della concessione, il deposito a cui essa si riferisce può liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale è annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al Prefetto che ha rilasciato la concessione.

Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il Prefetto della provincia in cui ha la sede legale la società richiedente, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del

presente articolo. Il permesso provvisorio decade di diritto se non è seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

Art. 2.

Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 5 giorni prima dell'attivazione del deposito.

Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la società interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.

Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.